



Copertura assicurativa per la tutela legale penale

La Lega Nazionale Dilettanti ha inteso stipulare a favore delle Società sportive ad essa associate, una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19. (C.U. n.123 Stagione sportiva 2020/2021)

La polizza è a favore dei dirigenti, medici sociali, calciatori e calciatrici **nell'espletamento delle loro funzioni e/o mansioni a favore delle A.S.D. e le S.S.D. associate alla Contraente**

Tale polizza assicurativa prevede, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti coperture:

- **Difesa in procedimenti penali**, tra cui la difesa dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso e l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)
- **Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari;**
- **Difesa in procedimenti disciplinari;**
- **Giurisdizioni Speciali/Cassazione/Corte Costituzionale;**
- **Dissequestro;**
- **Libera scelta del legale e del domiciliatario:** l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro;
- **Patteggiamento;**
- **Secondo consulente di parte;**
- **Fase prodromica;**
- **Difesa per gli illeciti amministrativi**, come ad esempio il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato;
- **Difesa per le violazioni di norme fiscali/tributarie/doganali;**
- **Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 d.lgs. n. 231/01;**
- **Delitti nell'ambito della circolazione stradale;**
- **COVID-19 – retroattività:** la copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

Decorrenza della copertura: 31 agosto 2020 – Scadenza: 31 agosto 2021

NOTE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Definizione di sinistro: in linea di massima, si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro: In deroga all'art.1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare alla Compagnia, per il tramite del Broker Aon S.p.A., per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all'art. 5 (CSP – condizioni speciali tutela legale penale) che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

I sinistri vanno comunicati per e-mail all'indirizzo: Sportfed@aon.it ovvero telefonicamente al numero: 06.772761

L'Assicurato è tenuto, inoltre a fornire tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica e trasmettere copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato **entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica**. L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Polizza No. 1.82.0201391



Disposizione

Contraente

Lega Nazionale Dilettanti
PIAZZALE FLAMINIO 9
00196 ROMA (RM)
ITALIA

Assicuratore

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)

Assicurazione Universale per la tutela legale penale

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP, Edizione: 01.02.2020).

Descrizione delle attività

Lega nazionale dilettanti calcistica

Copertura automatica per nuove attività

In caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza (art. 2 CSP).

COPERTURA ASSICURATIVA

Procedimenti penali

La garanzia comprende

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
 - un reato doloso,
- così come specificato all'art. 5 CSP.

Illeciti amministrativi

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0201391

La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 (1) b) CSP.

Giurisdizioni Speciali / Cassazione / Corte Costituzionale

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP).

Dissequestro

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP).

Libera scelta del legale e del domiciliatario

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro.

Patteggiamento

Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.).

ESTENSIONI DELLA GARANZIA

SECONDO CONSULENTE DI PARTE

Se L'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un ulteriore consulente per una materia differente rispetto a quella per la quale è già stato incaricato il primo consulente, ROLAND riconosce anche tali spese ai sensi dell'art. 6 (5) CSP.

Per questa garanzia lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad EUR 2.000,00 per assicurato e viene detratto dalle spese legali.

FASE PRODROMICA

Come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), qualora sia prevista ai sensi di legge una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere non pecuniario, o pecuniario superiore nel minimo edittale ad EUR 1.000,00) contro cui presentare ricorso, ROLAND garantisce le spese per la difesa in tale fase (ad esempio attraverso la presentazione di memorie).

La copertura per la fase prodromica opera come sopra precisato con il sottolimito di EUR 3.500,00 per sinistro.

La presente garanzia è prestata fino a 5 denunce per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di società / ente assicurati in polizza.

ILLECITI AMMINISTRATIVI

Così come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), la garanzia comprende le spese legali per presentare ricorso avverso la contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad EUR 1.000,00 e/o non pecuniaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo per opposizioni a sanzioni amministrative per violazione dei D.Lgs 81/2008, 152/2006, 193/2007, 196/2003).

Codice sicurezza: deroga insorgenza del sinistro nei procedimenti penali

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS



Polizza No. 1.82.0201391

personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale. Se successivamente viene contestato all'Assicurato anche il reato di omicidio e/o lesioni personali colpose, il sinistro si considera insorto nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio).

Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo per la garanzia 'illeciti amministrativi'

Ai sensi dell'art. 8 (1) b) CSP, in caso di contestazione di un illecito amministrativo, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Ambito della validità territoriale

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo ai sopra citati decreti legislativi.

VIOLAZIONI DI NORME FISCALI / TRIBUTARIE / DOGANALE

In parziale deroga all'art. 10 (1) (c) CSP, la copertura comprende la difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale / tributaria / doganale.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a EUR 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

DIFESA CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 9 D.LGS. N. 231/01

Ai sensi dell'art. 11 CSP, la copertura garantisce all'ente assicurato i costi di un proprio legale per difendersi dalle sanzioni amministrative irrogabili ex art. 9, D.Lgs. n. 231/01 (e ss.mm.ii.), comprese le misure cautelari. La garanzia è prestata anche nei casi previsti dall'art. 9, Legge n. 123/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Modello organizzativo: spese di consulenza

Se l'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un consulente per la redazione, l'esame o l'integrazione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/01, ROLAND riconosce tali spese - all'interno del massimale assicurato - ai sensi dell'art. 6 (5) CSP.

IL CONTRAENTE HA UN MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01.

Secondo avvocato

Se l'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa dell'ente, la nomina di un secondo difensore (anche dello stesso studio legale), ROLAND - previa autorizzazione - si assume il compenso anche del secondo Avvocato ai sensi dell'art. 6 (2) CSP.

Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad EUR 2.000,00 per assicurato e viene detratto dalle spese legali.

Ambito della validità territoriale

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo in materia.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0201391

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino ad un importo pari al 50% del massimale complessivo di copertura per sinistro.

DELITTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

In parziale deroga all'art. 10 (1) (a) CSP, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale. Rientrano in garanzia i procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni colpose stradale (art. 589 bis e art. 590 bis c.p.) anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino alla soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico;

La garanzia è altresì prevista per presentare opposizione davanti all'Autorità competente in caso di ritiro / sospensione / revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, purché il tasso alcolemico non sia superiore alla soglia di 1,5 g/l.

Esclusioni : Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), o si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultano regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a EUR 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

Ambito della validità territoriale

Europa

Massimale di copertura

EUR 300.000,00 per sinistro
 - di cui per persona EUR 150.000,00 per sinistro

all'interno del massimale sono compresi:

diritti e onorari dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'assicurato	illimitato
spese per CTU/Perito di parte	illimitato
spese di traduzione	illimitato
spese per la ricerca	
di prove a sostegno della difesa	illimitato

Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: EUR 30.000,00 per persona assicurata.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Sede della società:
 Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
 Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
 Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
 Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
 Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
 email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
 Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
 R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS